

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 7 della seduta del 13/01/2017.

Oggetto: Modifiche al regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI), e al disciplinare operativo inerente la procedura di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 624 del 23 dicembre 2011

Presidente o Assessore/i Proponenti: _____ (timbro e firma) _____



Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) PRESIDENTE

Dirigente/i Generale/i: _____ (firma) _____
 Regione Calabria
 Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Reillo (firma)

Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella (firma)

Dirigente/i Settore/i: _____ (Il dirigente del Settore legislativo)
 (avv. Mariano Calogero)
 _____ (firma)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
 Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
 _____ (timbro e firma) _____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, 36, 43 e e 50 dello Statuto della Regione Calabria in materia di potestà regolamentare della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI);

VISTO l'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017);

VISTO il regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI);

CONSIDERATO che l'articolo 17, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44, ha modificato l'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, e ha demandato alla fonte regolamentare la disciplina:

- a) della composizione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI e delle Strutture tecniche di valutazione straordinarie, fissando i seguenti limiti:
 - 1) possono essere istituite strutture straordinarie nel numero massimo di due;
 - 2) il numero complessivo dei componenti delle suindicate strutture, ordinaria e straordinaria, non può essere superiore a ventitre;
- b) delle procedure di individuazione del relativo personale;
- c) delle attribuzioni delle strutture predette;
- d) delle modalità di determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso per i componenti delle strutture medesime, sulla base di criteri incentivanti commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale;

RITENUTO necessario modificare il regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, al fine di adeguarlo alle disposizioni introdotte dall'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44, e, a tale scopo:

- a) confermare l'ordinamento della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI, nel numero di tredici componenti oltre al presidente e al vicepresidente, e le relative attribuzioni;
- b) prevedere l'istituzione di una sola Struttura tecnica di valutazione straordinaria, attribuendo alla stessa il compito di eliminare l'arretrato, che assume particolare rilevanza nell'ambito delle valutazioni ambientali strategiche, portando a compimento i procedimenti pendenti in materia di VAS;
- c) disporre che la predetta struttura straordinaria sia composta da dieci elementi, oltre al presidente e al vicepresidente;
- d) disciplinare l'individuazione dei componenti delle strutture medesime sulla base di procedure selettive precedute da avviso pubblico;
- e) definire le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso per i componenti delle strutture, ordinaria e straordinaria, in questione, secondo criteri incentivanti commisurati al numero di procedimenti definiti per ogni trimestre, sulla base della programmazione predeterminata dal presidente della struttura;

VISTO l'allegato "A", che costituisce parte integrante della presente deliberazione, contenente lo schema di regolamento relativo alle modifiche sopra specificate;

EVIDENZIATO che la redazione dell'articolato di cui al suindicato schema di regolamento è stata curata dal Settore legislativo, sentito il Dipartimento Ambiente e Territorio;

CONSIDERATO, altresì, che le suindicate modifiche al regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10:

- costituiscono misure di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa della Regione, in quanto accentuano la concentrazione in un contesto unitario dei molteplici profili coinvolti nelle valutazioni ambientali, e sono caratterizzate dalla finalità di assicurare tempi certi di durata ai procedimenti amministrativi in materia di valutazione ambientale e maggiore celerità nel loro svolgimento, grazie, in particolare, alla previsione di una programmazione trimestrale finalizzata alla conclusione dei procedimenti medesimi;
- si presentano funzionali, con particolare riferimento alla disciplina della Struttura tecnica VAS straordinaria, alla sollecita definizione dei procedimenti di valutazione ambientale strategica attualmente pendenti;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare lo schema di regolamento allegato *sub* "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Modifiche al regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 - Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI)";

RITENUTO, altresì, necessario modificare l'articolo 15, comma 1, del "Disciplinare operativo inerente la procedura di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale" approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 624 del 23 dicembre 2011, al fine di adeguarlo alle predette modifiche alla disciplina della Struttura tecnica di valutazione;

PRESO ATTO:

- che i Dirigenti generali e il Dirigente di settore dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali e il Dirigente di settore dei Dipartimenti proponenti, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;
- che i Dirigenti generali e il Dirigente di settore dei Dipartimenti proponenti attestano che gli oneri finanziari conseguenti al presente provvedimento trovano copertura nelle risorse di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017);

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario Oliverio, e dell'Assessore con delega alla tutela dell'ambiente, Dott.ssa Antonietta Rizzo, a voti unanimi;

DELIBERA


per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di approvare il testo del regolamento, di cui all'allegato *sub* "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Modifiche al regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 - Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI)", demandando al Presidente della Giunta regionale la sua successiva emanazione;


2. di sostituire l'articolo 15, comma 1, del "Disciplinare operativo inerente la procedura di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale" con il seguente: "1. Ai soli fini della valutazione ambientale strategica e della verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi di pianificazione urbanistica e territoriale partecipa alle sedute della STV di cui al regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, a titolo consultivo e senza diritto di voto, personalmente o per delega, il dirigente del settore urbanistica.";

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data **17 GEN. 2017** al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Regolamento: "Modifiche al regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI)"

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. L'articolo 1 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI), è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la Struttura tecnica di valutazione (di seguito: STV) di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI), e successive modifiche e integrazioni, e gli oneri istruttori relativi ai procedimenti di cui alla medesima legge regionale.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le Strutture tecniche di valutazione straordinarie (di seguito: STVS), istituibili in via eccezionale ed in aggiunta alla Struttura tecnica di valutazione di cui al comma 1, con il compito di definire i procedimenti pendenti in materia di valutazione ambientale e di emettere i relativi pareri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*septies*, della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39."

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, è sostituito dal seguente:

"1. La Struttura tecnica di valutazione è presieduta dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente, sostituito, in caso di assenza, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, ed è composta, oltre che dal presidente e dal vice presidente, da tredici componenti in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze per come di seguito specificato:

- a) un componente con adeguata professionalità in materia di analisi e valutazione ambientale;
- b) un componente con adeguata professionalità in materia di pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
- c) un componente con adeguata professionalità in materia di processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni;
- d) un componente con adeguata professionalità in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
- e) un componente con adeguata professionalità in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
- f) un componente con adeguata professionalità in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;
- g) un componente con adeguata professionalità in materia di diritto ambientale;
- h) un componente con adeguata professionalità in materia di igiene e sanità pubblica;
- i) un componente con adeguata professionalità in materia di inquinamento acustico e radiazioni;
- l) un componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici;

- m) un componente con adeguata professionalità in materie chimiche;
- n) un componente con adeguata professionalità in materia di energie alternative;
- o) un componente, quale rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria (ARPACAL), individuato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente nell'ambito di una terna formata dal legale rappresentante dall'ARPACAL tra dipendenti in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze in materia di valutazione ambientale.”

2. Il comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, è sostituito dal seguente:

“3. Ai soli fini della valutazione ambientale strategica e della verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi di pianificazione urbanistica e territoriale partecipa alle sedute della STV, a titolo consultivo e senza diritto di voto, personalmente o per delega, il dirigente del settore urbanistica.”

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 2 bis del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. L'articolo 2 bis del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Articolo 2 bis

(Istituzione della Struttura tecnica di valutazione straordinaria
in materia di valutazione ambientale strategica)

1. In ragione della straordinaria esigenza di procedere alla definizione dei procedimenti di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità a VAS pendenti e di emettere i relativi pareri, è istituita, in via eccezionale, in aggiunta alla Struttura di valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 1, una Struttura tecnica di valutazione straordinaria in materia di valutazione ambientale strategica (di seguito: STVS-VAS).

2. La STVS-VAS è presieduta dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente, sostituito, in caso di assenza, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, ed è composta, oltre che dal presidente e dal vice presidente, da dieci componenti in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze per come di seguito specificato:

a) due componenti con adeguata professionalità in materia di analisi e valutazione ambientale;

b) due componenti con adeguata professionalità in materia di pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;

c) un componente con adeguata professionalità in materia di difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;

d) un componente con adeguata professionalità in materia di tutela dell'assetto agronomico e forestale e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;

e) un componente con adeguata professionalità in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità e competenza in materia di aree afferenti alla Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;

f) un componente con adeguata professionalità in materia di diritto ambientale;

g) un componente con adeguata professionalità in materia di analisi costi-benefici;

h) un componente, quale rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria (ARPACAL), individuato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente nell'ambito di una terna formata dal legale

rappresentante dall'ARPACAL tra dipendenti in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze in materia di valutazione ambientale.

3. Allo svolgimento dei lavori della STVS-VAS si applicano l'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché gli articoli 5 e 6.

4. Alla STVS-VAS sono attribuiti i procedimenti di cui al comma 1 pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017). La STVS-VAS cessa l'attività, ed è automaticamente soppressa, con la definizione dei procedimenti predetti.”

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. L'articolo 3 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Individuazione dei componenti delle Strutture Tecniche di Valutazione)

1. Al fine di rendere immediatamente operativa la STV, i componenti della stessa sono individuati, mediante procedura selettiva, tra i soggetti, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a n):

a) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *bis*, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44, dipendenti di ruolo, con qualifica almeno di categoria D, o equivalente, e rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore all'ottanta per cento, della Regione Calabria o degli enti strumentali e dipendenti della Regione;

b) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *ter*, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44:

1) dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, con qualifica almeno di categoria D, o equivalente, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza;

2) esperti, esterni alla pubblica amministrazione, con contratto di prestazione d'opera intellettuale.

2. La procedura di cui al comma 1 è espletata sulla base di un avviso pubblico, approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, nel quale sono indicati il numero dei componenti da individuare, i requisiti relativi alle conoscenze ed esperienze prescritte, i criteri di selezione nonché i tempi e le modalità di svolgimento della selezione medesima.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato, a cura del dirigente generale, sul portale tematico “www.regione.calabria.it/ambiente” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché, su richiesta del dirigente generale suddetto, sul portale tematico “www.regione.calabria.it/personale”.

4. Le manifestazioni d'interesse relative all'avviso pubblicato ai sensi del comma 3 sono indirizzate al dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, il quale individua i componenti della STV prioritariamente tra i soggetti che partecipano alla procedura ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *bis*, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44. Nel caso di esito negativo, in tutto o in parte, della selezione di cui al primo periodo, i componenti della STV sono individuati tra i soggetti partecipanti alla procedura medesima ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *ter*, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44.

5. Il dipartimento competente in materia di gestione delle risorse umane assegna al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente, su richiesta del dirigente generale di tale dipartimento, i dipendenti di ruolo della Regione Calabria, selezionati ai sensi del comma 4, in servizio presso altro dipartimento.

6. I componenti della STV vengono nominati per un periodo di tre anni, salva revoca dell'incarico per mancato raggiungimento dei *target* previsti dagli obiettivi assegnati dal presidente, per scarso rendimento o per assenze in misura superiore al trenta per cento, su base trimestrale, delle sedute dei gruppi di lavoro e della STV in composizione plenaria.

7. Le disposizioni del presente articolo:

a) si applicano anche ai componenti della Struttura Tecnica di valutazione straordinaria, sostituendo alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a n), quelle di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettere da a) a g);

b) costituiscono deroga al regolamento regionale 19 giugno 2012, n. 6 (Regolamento sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della Giunta regionale).”

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10)

1. L'articolo 12 del regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

(Determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso)

1. Ai fini del presente articolo si intende per “importo massimo erogabile”:

a) per i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, l'importo del trattamento economico accessorio commisurato, su base trimestrale, all'importo previsto per i componenti delle strutture ausiliarie di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;

b) per i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, l'importo del compenso commisurato, su base trimestrale, all'importo previsto per i componenti delle strutture ausiliarie di cui alla lettera a) maggiorato del cinquanta per cento.

2. Il presidente della STV:

a) predetermina per ciascun mese, entro il giorno 20 del mese precedente, i procedimenti da definire, tenuto conto anche della complessità dei medesimi, e lo comunica nel medesimo termine ai componenti della Struttura

b) entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre:

1) quantifica il numero dei procedimenti definiti nel trimestre di riferimento e la percentuale relativa al rapporto tra tale numero e quello risultante, per detto trimestre, dalla programmazione di cui alla lettera a);

2) determina il trattamento economico accessorio spettante ai componenti della STV ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*quinqies*, della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, e il compenso previsto per i componenti ai sensi del comma 2-*sexies* del medesimo articolo 1, applicando all'importo massimo erogabile la percentuale di cui al numero 1).

3. Il presente articolo:

a) si applica anche alla determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso dei componenti della STVS-VAS;

b) non si applica ai dirigenti del ruolo della Regione Calabria facenti parte a qualsiasi titolo della STVS e della STVS-VAS.”

Articolo 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.